

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2003, n. 23

Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, nonché la disciplina degli impianti per natanti e di quelli ad uso privato, al fine di favorire il contenimento dei prezzi, l'incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nel rispetto delle scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.

Art. 2

Obiettivi

1. Per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante sono fissati i seguenti obiettivi:

- a) riqualificazione e ammodernamento della rete esistente, migliorando il servizio di erogazione attraverso la dislocazione razionale degli impianti e l'inserimento di tipologie strutturali minime degli stessi anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico e industriale sul territorio della Regione;
- b) eliminazione degli impianti incompatibili con il territorio ai fini della decongestione e dello snellimento del traffico, nonché del recupero e della salvaguardia dei beni storici e ambientali.

Art. 3

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

- a) rete: l'insieme dei punti di vendita che erogano carburanti;
- b) carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi per autotrazione suddivisi nelle seguenti categorie:
 - 1) benzine;
 - 2) olio lubrificante;
 - 3) gasolio;
 - 4) gas di petrolio liquefatto (GPL);
 - 5) metano;
 - 6) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA);
- c) impianto stradale di distribuzione di carburante: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività accessorie, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici. L'impianto stradale può rifornire tutti i mezzi stradali e non, ivi compresi i natanti;
- d) impianto di distribuzione carburanti ad uso privato: un autonomo complesso unitario costituito da tutti gli apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione senza limiti di capacità, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di cantieri, di magazzini e simili di imprese industriali o commerciali o di imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, ed utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aeromobili e di natanti di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;
- e) impianto per natanti: un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti;
- f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite, composto da:
 - 1) una pompa o un sistema di adduzione;
 - 2) un contatore o un misuratore;
 - 3) una pistola o una valvola di intercettazione;

- 4) una tubazione che lo connette;
- 5) un satellite;
- g) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
- h) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;
- i) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando a distanza dell'erogatore che permette all'utente di servirsi da solo e con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento;
- l) erogato di vendita di ciascun impianto: l'insieme dei prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione determinato sulla base delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate dai gestori al competente Ufficio tecnico di finanza;
- m) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotto erogato.

2. Si intende per modifica dell'impianto la modifica di uno o più dei seguenti elementi:

- a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati;
- b) la variazione del numero di colonnine;
- c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- h) la detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano passando da impianto di travaso alimentato da carro bombolaio a impianto allacciato a metanodotto.

3. Si è in presenza di incompatibilità con il territorio quando sussistono almeno uno dei seguenti elementi:

- a) l'area destinata all'impianto è situata in zone a traffico limitato in modo permanente;
- b) l'area destinata all'impianto è situata in corrispondenza di incroci o biforcazioni di strade ad uso pubblico, incroci a Y, ed ubicata sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- c) l'area destinata all'impianto è posta all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri;
- d) l'impianto è privo di sede propria in quanto la distanza tra la colonnina e il ciglio della strada è inferiore a quattro metri, per cui il rifornimento dell'autoveicolo o dell'impianto avviene sulla sede stradale;

- e) gli accessi dell'area destinata all'impianto sono situati a distanza non regolamentare da incroci, semafori, curve, dossi o altri accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali;
- f) le strutture dell'impianto impediscono la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscono, comunque, elemento di sovrapposizione o di interferenza nel contesto ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.

Art. 4

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le direttive relativi all'ammodernamento della rete stradale di carburante mediante:

- a) l'individuazione di bacini di utenza che garantiscano un articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale;
- b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi della rete;
- c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità relativamente alle aree in cui insistono gli impianti;
- d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
- e) l'individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti. In particolare nelle località di minore consistenza demografica, in quelle ricomprese nei territori dei comuni delle comunità montane delle comunità isolate o di arcipelago e in quelle territorialmente svantaggiate può essere autorizzata l'installazione di impianti stradali di carburante che possono essere gestiti dagli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 1999, n.37, o funzionanti integralmente con il sistema self-service pre-pagamento;
- f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità con il territorio di cui all'articolo 3, comma 3;
- g) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività integrative negli impianti.

2. La Giunta regionale adotta altresì, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e

le direttive relativi:

- a) all'individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburante;
- b) all'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
- c) all'individuazione delle procedure per i collaudi di cui all'articolo 9 nonché alla determinazione dell'indennità spettante ai componenti la commissione di collaudo.

Art. 5

Competenze provinciali

1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

- a) predisposizione, entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4 comma 2, lett. b), dei piani dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante ivi comprese le eventuali deroghe per le località turistiche;
- b) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dagli uffici tecnici di finanza relativi all'erogato degli impianti di distribuzione di carburanti (stradali, autostradali, natanti e ad uso privato) da trasmettere alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno;
- c) predisposizione delle proposte di razionalizzazione e di ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburanti;
- d) decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali.

2. Le province effettuano il monitoraggio della rete in riferimento al numero, alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti, su base annuale, evidenziando le variazioni intercorse nel periodo.

Art. 6

Competenze comunali

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburante, di impianti ad uso privato e di impianti per natanti;
- b) il rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento degli impianti di carburante limitatamente ai prodotti metano e GPL;
- c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
- d) la proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione e di potenziamento degli impianti stradali e per natanti;
- e) la sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali e per natanti;

- f) la revoca e la sospensione delle autorizzazioni;
- g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;
- h) l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Spetta inoltre ai comuni:

- a) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non costituenti potenziamento;
- b) fissare, in osservanza al provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti di distribuzione di carburanti;
- c) prendere atto delle ferie presentate dai gestori degli impianti, salvo esigenze particolari;
- d) verificare le condizioni di incompatibilità con il territorio degli impianti stradali;
- e) trasmettere alla provincia i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali, per natanti e ad uso privato in essere, nonché le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.

Art. 7

Procedure

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione, alla ristrutturazione e all'esercizio di un impianto stradale di carburante, di un impianto ad uso privato e di un impianto per natanti nonché il loro potenziamento mediante l'aggiunta dei prodotti metano o GPL sono presentate al comune competente per territorio, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo dell'11 febbraio 1998, n. 32, "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.", utilizzando apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la commissione di cui all'articolo 11, unitamente alle domande per il rilascio delle concessioni edilizie, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

2. Nel caso di nuovo impianto stradale copia della domanda, comprensiva di tutta la documentazione, è trasmessa, per il tramite del comune, alla provincia che entro sessanta giorni dal ricevimento esprime parere in merito al superamento del numero massimo di impianti previsto per il proprio territorio. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dallo stesso.

3. Le modifiche dell'impianto di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dell'aggiunta dei prodotti metano e GPL, sono soggette a comunicazione. Il richiedente trasmette al comune dove ha sede l'impianto, almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, unitamente alla comunicazione, un'analitica autocertificazione, corredata della documentazione prescritta e della perizia giurata di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n.

32. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all'ufficio tecnico di finanza competenti per territorio. Le modifiche devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali; la loro corretta realizzazione deve essere asseverata da una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.

4. Non costituisce modifica ed è soggetta al rispetto delle norme di sicurezza, la detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvederà a inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

5. Il comune, sulla base delle attestazioni di cui al comma 3, verificata la conformità della documentazione alle norme vigenti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, aggiorna l'autorizzazione e la trasmette alla Regione, alla provincia, ai vigili del fuoco, all'ufficio tecnico di finanza e, per gli impianti stradali, all'ente proprietario della strada.

6. L'installazione di un impianto ad uso privato con capacità pari o inferiore a litri cinquecento è soggetta a comunicazione al comune ove avrà sede l'impianto. Lo stesso deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.

7. L'installazione di un impianto ad uso privato presso cantieri provvisori di durata non superiore a ventiquattro mesi è soggetta a comunicazione. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all'ufficio tecnico di finanza competenti per territorio. L'impianto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.

8. Relativamente agli impianti stradali l'autorizzazione agli accessi da parte dell'ente proprietario della strada o, in caso di viabilità data in concessione, della società concessionaria può essere rilasciata unicamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione comunale per l'installazione di impianti stradali di carburanti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 nonché alla presente legge ed alle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.

9. I provvedimenti di autorizzazione relativi ad impianti

ti ad uso privato devono contenere il divieto di erogare o vendere il prodotto a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione.

10. Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al Presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Art. 8

Trasferimento dell'autorizzazione

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa ad impianti stradali, impianti ad uso privato e ad impianti per natanti è comunicato, entro quindici giorni dalla registrazione dell'atto di cessione o di affitto d'azienda, al comune ove ha sede l'impianto, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza. La comunicazione è sottoscritta dal cedente e dal cessionario e contiene tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto. Relativamente agli impianti stradali, alla comunicazione è allegata idonea documentazione atta a dimostrare, da parte del cessionario, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", la disponibilità dell'impianto, delle relative attrezzature e del terreno sui cui insiste.

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 10, comma 2.

Art. 9

Collaudo impianti ed esercizio provvisorio

1. Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal comune e composta da:

- a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente;
- b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato;
- c) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, o un suo delegato;
- d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;
- e) un rappresentante dell'Unità locali socio sanitarie (ULSS) competente per territorio.

2. La commissione di collaudo effettua, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, la verifica quindicennale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sull'idoneità tecnica e fiscale degli impianti, anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

3. In attesa che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione.

4. L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio da parte del titolare del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento unitamente alla dichiarazione di inizio attività;
- c) impegno da parte del titolare all'osservanza delle eventuali prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- d) dichiarazione del titolare attestante che la composizione finale dell'impianto, a partire da quella dell'ultimo collaudo utilmente effettuato, è conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base delle comunicazioni al comune.

5. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e del metano.

Art. 10

Sanzioni amministrative

1. L'installazione di un impianto stradale di carburanti, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 25.000,00. Nel caso di assenza di autorizzazione sono disposti dal comune la chiusura immediata dell'impianto, la messa in sicurezza dello stesso, la rimozione e lo smantellamento di tutte le attrezzature nonché il ripristino dell'area alla situazione originale. Qualora non venga eseguito lo smantellamento e il ripristino dell'area nei termini previsti dall'ordinanza comunale, vi provvederà l'amministrazione con il recupero delle spese nei confronti dei responsabili.

2. In caso di ritardata comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 250,00.

3. Chiunque violi le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di recidiva, è disposta anche la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

4. L'installazione di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione, ove prevista, nonché il rifornimento di mezzi non di proprietà del titolare dell'autorizzazione, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 ed in caso di assenza di autorizzazione è disposta anche la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto e del prodotto giacente.

5. Chiunque prelevi o rifornisca carburante in recipienti mobili superiori a cinquanta litri senza la prescritta autorizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1000,00. In caso di recidiva è disposta anche la revoca dell'autorizzazione e la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto e del prodotto giacente.

6. L'installazione di un impianto per natanti in assenza o in difformità dell'autorizzazione nonché il rifornimento di mezzi diversi dai natanti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 ed in caso di assenza di autorizzazione è disposta anche la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto e del prodotto giacente.

7. Il comune, acquisito il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

8. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata, è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione.

Art. 11

Commissione consultiva regionale carburanti

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la commissione consultiva regionale carburanti composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia, o un suo delegato, che la presiede;
- b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla Giunta regionale;
- c) dodici esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente: due dall'unione petrolifera, uno dall'associazione dei trasportatori e distributori di GPL più rappresentativa a livello regionale, uno dall'associazione dei concessionari o trasportatori di metano più rappresentativa a livello regionale, quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative a livello regionale dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi, uno dal consorzio grandi reti, tre dalle associazioni dei trasportatori conto terzi più rappresentative a livello regionale;
- d) due rappresentanti dei gestori designati dalle associazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;

- e) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore designati dall'organizzazione sindacale più rappresentativa a livello regionale;
- f) un rappresentante dei consumatori designato dall'associazione regionale dei consumatori più rappresentativa a livello regionale;
- g) un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
- h) un rappresentante delle comunità montane designato dall'unione nazionale comunità enti montani;
- i) un rappresentante delle camere di commercio, designato dall'unione regionale delle camere di commercio;
- l) un rappresentante designato dal Ministero delle finanze, scelto tra i direttori degli uffici tecnici di finanza aventi sede nella regione;
- m) un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;
- n) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della strada - ANAS;
- o) l'ispettore interregionale vigili del fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige o un suo delegato;
- p) un rappresentante designato da Veneto Strade S.p.A..

2. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", la commissione, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può avvalersi di studiosi ed esperti della distribuzione. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti ed il segretario della commissione, scelto tra i funzionari della struttura regionale competente.

3. Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda, con la presenza di almeno un terzo degli stessi. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

5. La decadenza da componente della commissione è dichiarata dal presidente della Giunta regionale:

- a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
- b) su richiesta degli organismi ed enti designanti, previsti al comma 1.

6. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regio-

ne", e successivamente modificazioni e integrazioni.

Art. 12

Compiti della commissione consultiva regionale carburanti

1. La commissione consultiva regionale carburanti esprime il proprio parere:

- a) sui provvedimenti di cui all'articolo 4;
- b) sulla relazione annuale sullo stato di ristrutturazione e di ammodernamento della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;
- c) su ogni altra disposizione interessante il settore.

Art. 13

Sistema informativo. Relazione annuale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente i risultati al competente Ministero.

2. A tal fine i comuni trasmettono alla provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali di carburanti in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.

3. La provincia trasmette alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati dei comuni con eventuali osservazioni.

4. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sentita la commissione consultiva regionale carburanti di cui all'articolo 11, predispone una relazione sullo stato di ammodernamento della rete stradale di carburanti da trasmettere alla competente commissione consiliare.

5. La Regione promuove, in collaborazione con le province e con le camere di commercio, un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'istituzione di un osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:

- a) alla programmazione regionale di settore;
- b) alla diffusione di una migliore conoscenza del settore da parte delle istituzioni, delle categorie economiche e degli altri soggetti interessati.

6. A tal fine l'osservatorio:

- a) cura la raccolta e l'aggiornamento in una banca dati informatizzata delle principali notizie relative alla rete distributiva carburanti;
- b) promuove indagini, studi e ricerche;
- c) realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni di categoria, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

CAPO II

Impianti stradali di carburante

Art. 14

Nuovi impianti stradali di carburante

1. I nuovi impianti stradali devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio e possibilmente metano e GPL; avere installate le apparecchiature self-service pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi servizi all'auto e all'automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche nel caso di ristrutturazione degli impianti esistenti.

3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga al numero massimo di impianti determinato per ciascun comune e per ciascuna provincia, l'installazione di impianti di solo metano esclusivamente nel caso in cui il numero di impianti esistenti sia pari o superiore a quello previsto dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 e che l'impianto rispetti i requisiti per il potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL di cui all'articolo 15, venga dotato dei servizi all'auto e all'automobilista e di attività commerciali integrative di cui al comma 1 e venga inserito nel provvedimento autorizzativo il divieto di potenziare l'impianto con i prodotti benzine e gasolio. Nel concedere le autorizzazioni per l'erogazione di metano va data priorità agli impianti stradali che prevedono attrezzature adeguate al rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.

Art. 15

Potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare le concentrazioni geografiche e favorire un'equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale, gli impianti in cui s'intende aggiungere i prodotti gas metano e GPL per autotrazione devono rispettare le distanze minime, le superfici minime, gli indici di edificabilità e gli ulteriori parametri definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 16

Rapporto tra impianto stradale e area di servizio

1. In un'area di servizio non può insistere più di un impianto stradale di carburanti.

2. Più autorizzazioni petrolifere intestate al medesimo titolare e relative ad attrezzature insistenti sulla stessa area di servizio non comportano più impianti ma un solo impianto.

3. Più autorizzazioni petrolifere intestate a titolari diversi e relative ad attrezzature insistenti sulla medesima area di servizio comportano tanti impianti quanti sono i titolari. Detti impianti, ad eccezione di quello il cui titolare dell'autorizzazione è anche titolare degli accessi, devono essere trasferiti in altra zona entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 17

Sospensione e revoca della autorizzazione

1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, possono autorizzare la sospensione dell'esercizio degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a ventiquattro solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.

3. Gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzati alla sospensione periodica dell'attività per determinati periodi di tempo, non superiori a otto mesi all'anno.

4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione qualora sia accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.

6. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione.

7. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a provvedere al trasferimento o all'adeguamento dell'impianto non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza è disposta la revoca dell'autorizzazione.

8. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell'impianto non richieda la verifica quindicennale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

CAPO III
Disposizioni particolari

Art. 18
Impianti ad uso privato esistenti

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti ad uso privato già in esercizio, privi della prescritta autorizzazione comunale, devono presentare al comune, nel cui territorio ha sede l'impianto, comunicazione con allegata una analitica auto-certificazione, corredata della documentazione prescritta e della perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che l'impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali.

2. Qualora la comunicazione non venga effettuata nei tempi stabiliti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 4 nonché quelle previste dal Titolo V, Capo III, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all'ufficio di finanza competenti per territorio.

Art. 19
Prelievo di carburanti in recipienti presso
distributori stradali

1. Il rilascio delle autorizzazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili superiori a cinquanta litri, ad eccezione di metano e GPL, da parte di operatori economici ed altri utenti, presso impianti stradali di carburanti, è effettuato dai comuni sede degli stessi, i quali dispongono che il prelievo avvenga presso distributori prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le autorizzazioni devono, inoltre, contenere le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.

2. I comuni devono, inoltre, accertare che gli operatori economici e gli altri utenti interessati siano in possesso di automezzi, impianti ed attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.

3. Le autorizzazioni rilasciate dal comune hanno la validità di un anno e possono essere rinnovate.

Art. 20
Nuovi impianti per natanti

1. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per natanti viene rilasciata in deroga al provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e con le procedure di cui all'articolo 7, a condizione che l'impianto sia destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti.

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 21
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 95.000,00 a decorrere dall'esercizio 2003, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati con il bilancio pluriennale 2002-2004 nel modo seguente:

- a) quanto a euro 45.000,00 con lo stanziamento allocato all'u.p.b. U0027 "Servizi per l'informatica e la statistica", per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 6;
- b) quanto a euro 5.000,00, con lo stanziamento allocato all'u.p.b. U0023 "Spese generali di funzionamento", per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 5;
- c) quanto a euro 10.000,00, con lo stanziamento allocato all'u.p.b. U0011 "Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini", per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 6;
- d) quanto a euro 35.000,00, con lo stanziamento allocato all'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni attribuite agli enti locali", per gli interventi di cui all'articolo 5.

Art. 22
Norme transitorie e finali

1. La legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 "Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti", come novellata dalla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 34, è abrogata.

2. Le disposizioni di cui alla delibera del Consiglio regionale del 18 febbraio 1998, n. 3 ed alla delibera della Giunta regionale n. 3906/1997 continuano ad applicarsi fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4.

3. La commissione consultiva regionale carburanti di cui all'articolo 29 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 continua ad operare fino alla nomina della nuova commissione di cui all'articolo 11.

4. In via transitoria, ai procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 33.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti di distribuzione ad uso industriale e, limitatamente all'erogazione di prodotti defiscalizzati, agli impianti ad uso agricolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 ottobre 2003

Galan

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Disposizioni attuative
- Art. 5 - Competenze provinciali
- Art. 6 - Competenze comunali
- Art. 7 - Procedure
- Art. 8 - Trasferimento dell'autorizzazione
- Art. 9 - Collaudo impianti ed esercizio provvisorio
- Art. 10 - Sanzioni amministrative
- Art. 11 - Commissione consultiva regionale carburanti
- Art. 12 - Compiti della commissione consultiva regionale carburanti
- Art. 13 - Sistema informativo. Relazione annuale

CAPO II - Impianti stradali di carburante

- Art. 14 - Nuovi impianti stradali di carburante
- Art. 15 - Potenziamiento impianti con i prodotti metano e GPL
- Art. 16 - Rapporto tra impianto stradale e area di servizio
- Art. 17 - Sospensione e revoca della autorizzazione

CAPO III - Disposizioni particolari

- Art. 18 - Impianti ad uso privato esistenti
- Art. 19 - Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali
- Art. 20 - Nuovi impianti per natanti

CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 21 - Disposizioni finanziarie
- Art. 22 - Norme transitorie e finali

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Leggi regionali abrogate
- 5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Conta, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 settembre 2002, n. 27/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 settembre 2002, dove ha acquisito il n. 303 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare in data 27 settembre 2002;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 luglio 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 ottobre 2003, n. 9563.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme in materia di liberalizzazione della rete distributiva carburanti, ha segnato un radicale cambiamento della disciplina giuridica ed amministrativa di settore. Il legislatore ha infatti attribuito ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione di carburanti, ad eccezione di quelle relative agli impianti autostradali, conferite alle regioni dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Alle regioni è rimasta, inoltre, la competenza ad emanare norme di indirizzo programmatico nonché regolamenti e norme attuative in materia.

In particolare, il citato decreto legislativo n. 32/98 ha abolito l'istituto della concessione sostituendolo con quello dell'autorizzazione comunale, pur conservando l'erogazione di carburanti la natura di pubblico servizio.

Altre importanti novità contenute nel citato decreto sono:

a) l'introduzione dell'autocertificazione e della perizia giurata in luogo dei pareri che il Comune doveva richiedere all'UTF, ai VV.FF., all'ente proprietario della strada, alla Sovrintendenza per i beni architettonici nonché alla Commissione provinciale carburanti;

b) la determinazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree dove possono essere installati i nuovi impianti stradali di carburanti.

Pertanto, l'installazione e l'esercizio di impianti stradali di carburanti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio nel rispetto delle norme urbanistiche, fiscali, sanitarie, ambientali, viabili e di tutela dei beni storici ed ambientali, nonché degli indirizzi programmatici regionali.

Il periodo successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32/1998 è stato caratterizzato da una grande incertezza a livello nazionale, cui ha conseguito il mancato raggiungimento dei due obiettivi principali che avevano ispirato la riforma del settore: la riduzione del numero degli impianti e del costo della benzina. Nello stesso arco temporale sono stati emanati vari provvedimenti normativi, anche di modifica del D.Lgs. n. 32/1998, tra i quali la legge n. 57/2001 ed il DM 31 ottobre 2001, che hanno rilanciato il ruolo della Regione in precedenza penalizzato.

L'articolo 19 della legge n. 57/2001 prevede infatti che le regioni, al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo di carburanti, provvedano ad ammodernare la rete stradale di carburanti attraverso:

- la determinazione degli obiettivi prioritari;
- l'eliminazione degli impianti incompatibili;
- l'emanazione di criteri per l'apertura di nuovi impianti;
- lo sviluppo dell'automazione negli impianti;
- una maggiore flessibilità degli orari;
- un maggiore sviluppo delle attività commerciali all'interno degli impianti.

Il Piano nazionale, emanato con il DM 31 ottobre 2001, ha definito in modo più analitico i contenuti del citato articolo 19 prevedendo gli obiettivi e le azioni necessarie per l'ammodernamento della rete stradale di carburanti che si possono concretizzare:

- nella definizione delle incompatibilità dell'impianto con il territorio;
- nei criteri per l'individuazione dei bacini di utenza, delle distanze, della superficie minima e di quella edificabile;
- nella determinazione dei requisiti dei nuovi impianti;
- nell'indicazione degli strumenti per l'ammodernamento di quelli esistenti quali, un maggior sviluppo delle attività commerciali e delle attrezzature self-service pre-pagamento, nonché una maggiore flessibilità degli orari di apertura e chiusura degli impianti;

- nella definizione e regolamentazione degli impianti ad uso privato.

Con l'emanazione del citato provvedimento può, quindi, dirsi conclusa la lunga fase della cosiddetta razionalizzazione e ristrutturazione della rete stradale di carburanti, iniziata con il DPCM dell'8 luglio 1978, emanato a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 616/1977 con il quale sono state trasferite dallo Stato alle regioni le competenze in materia di distributori stradali di carburanti.

Va rilevato che in questo lungo lasso di tempo sono stati chiusi nella Regione Veneto più di 1.400 impianti, pari al quarantatré per cento di quelli preesistenti, passando dai 3.319 del 1980 ai circa 1.900 attuali, con un aumento dell'erogato medio che va dai 451.000 litri del 1980 ai 1.700.000 attuali, dato che ci avvicina di molto alla media europea. Tali risultati sono stati conseguiti mediante una fattiva collaborazione tra Regione, province e comuni ai quali sono state da subito sub-delegate le competenze, mantenendo a livello regionale un ruolo di coordinamento e di raccordo.

Terminata la fase della razionalizzazione con il conseguimento dei risultati citati, ritenendo ormai indispensabile avviare rapidamente un processo di ammodernamento della rete, si è provveduto a predisporre il presente disegno di legge che si qualifica, appunto, quale provvedimento di ammodernamento della rete stradale di carburanti, perseguendo come obiettivi principali il contenimento dei prezzi e un incremento anche qualitativo della gamma dei servizi resi all'utenza.

Passando all'esame dell'articolato, lo stesso risulta suddiviso in quattro capitoli:

il primo e l'ultimo contengono norme a carattere generale delineando le finalità e gli obiettivi della legge (articoli 1 e 2), gli oggetti (articolo 3), le competenze regionali, provinciali e comunali in materia (articoli 4, 5 e 6), l'iter procedurale per le autorizzazioni: rilascio, trasferimento, collaudo e sanzioni (articoli 7, 8, 9 e 10), le modalità da seguire nell'istituzione della Commissione regionale carburanti ed i relativi compiti (articoli 11 e 12) nonché prevedendo l'attivazione di un sistema informativo (articolo 13). In tale contesto si inseriscono, da ultimo, le disposizioni finanziarie (articolo 21) e quelle transitorie (articolo 22).

I rimanenti due capitoli contengono norme specifiche in materia di impianti stradali (articoli da 14 a 17), impianti ad uso privato e per natanti (articoli da 18 a 20).

Il disegno di legge viene inoltre a colmare le lacune presenti nel decreto legislativo n. 32/1998, introducendo fattispecie di decadenza e revoca dell'autorizzazione e di sospensione dell'attività dell'impianto, determinando i requisiti soggettivi per ottenere il rilascio dell'autorizzazione comunale, definendo il concetto di ultimazione dei lavori ed introducendo anche una serie di sanzioni amministrative da irrogare nel caso di violazione delle norme relative alle autorizzazioni e agli orari di apertura e chiusura degli impianti.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell' articolo 19 della legge n. 57/2001 è il seguente:

“19. Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatici loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:

- a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;
- b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;
- c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti;
- d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;
- e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;
- f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;
- g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;
- i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte

di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.

3. In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole «tutte le attrezzature fisse e mobili» devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell' articolo 21 della legge regionale n. 37/1999 è il seguente:

“Art. 21 - Realizzazione di esercizi polifunzionali nei centri minori.

1. Sono esercizi polifunzionali i punti di vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Nei centri di cui all'articolo 10 comma 1, lettera a), del decreto legislativo i comuni, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l'intero territorio o per parti di esso, possono rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 250 in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale.
3. Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. La Regione promuove il convenzionamento con enti pubblici o società di servizio anche private, riconoscendo l'utilità sociale delle attività di tali esercizi.
4. Nei centri di cui al comma 2, i comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali.
5. Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati.

6. Al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio, il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei centri di cui al comma 2 gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale relativi all'insediamento degli stessi possono essere ridotti al cinquanta per cento rispetto ai valori calcolati ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. I comuni stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell' articolo 1 del decreto legislativo n. 32/1998 è il seguente:

“1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti.

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati “impianti”, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.

4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.

5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'ar-

ticolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.

6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti.

7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.

8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa

comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell' articolo 5 del decreto legislativo n. 114/1998 è il seguente:

“5. Requisiti di accesso all'attività.

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro

modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.”.

Nota all'articolo 9

- Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 32/1998 vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell' articolo 17 della legge n. 689/1981 è il seguente:

“17. Obbligo del rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell' articolo 187 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

“Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge

o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. È, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonchè il rimborso degli oneri di parcheggio allorché le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell' articolo 3 del decreto legislativo n. 32/1998 è il seguente:

“3. Norme transitorie.

1. Fino al 30 giugno 2000 in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.

2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.

3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.

4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonché di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonché, nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.

5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.

6. È abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61.

7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.

8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.

11. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.M. 16 maggio 1996, n. 392, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell' articolo 4 del decreto legislativo n. 114/1998 è il seguente:

“4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto.

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente

prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni,

nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.”.

Nota all'articolo 17

- Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 32/1998 vedi nota all'articolo 7.

4. Leggi regionali abrogate

L'art. 22 abroga la legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come novellata dalla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 34.

5. Struttura di riferimento

Direzione commercio